

COMMISSIONE IV  
FINANZE E TESORO

CLV.

SEDUTA DI VENERDÌ 21 FEBBRAIO 1958

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **FERRERI PIETRO**

**INDICE**

	PAG.
<b>Congedo:</b>	
PRESIDENTE . . . . .	2021
<b>Comunicazione del Presidente:</b>	
PRESIDENTE . . . . .	2021
<b>Proposte di legge (Discussione e rinvio):</b>	
Brusasca: Modifica delle tabelle A e B allegate alla legge 12 agosto 1957 n. 757, concernente l'imposta generale sull'entrata <i>una tantum</i> sui prodotti tessili. (3459) . . . . .	2021
PRESIDENTE . . . . .	2021, 2022
VICENTINI, <i>Relatore</i> . . . . .	2022
FALETRA . . . . .	2022
BRUSASCA . . . . .	2022
VICENTINI e LONGONI: Proroga della legge 10 marzo 1955, n. 103. (3527) . . . . .	2022
PRESIDENTE . . . . .	2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027
ROSELLI, <i>Relatore</i> . . . . .	2022, 2025, 2026
FALETRA . . . . .	2023, 2025, 2026, 2027
RONZA . . . . .	2024, 2027
CARLI, <i>Ministro del commercio con l'estero</i> . . . . .	2024, 2025, 2026, 2027
VICENTINI . . . . .	2026
SCHIRATTI . . . . .	2026
PIERACCINI . . . . .	2026
ROSINI . . . . .	2027
BERLOFFA . . . . .	2027
CHIARAMELLO . . . . .	2027

La seduta comincia alle 9,15.

TURNATURI, *Segretario*, legge il processo verbale della precedente seduta.  
(È approvato).

**Congedo.**

PRESIDENTE. Comunico che è in congedo il deputato Marzotto.

**Comunicazione del Presidente.**

PRESIDENTE. Comunico che il deputato Brusasca interviene senza voto deliberativo, per la discussione della sua proposta di legge n. 3459 oggi all'ordine del giorno.

**Discussione della proposta di legge d'iniziativa del deputato Brusasca: Modifica delle tabelle A e B allegate alla legge 12 agosto 1957, n. 757, concernente l'imposta generale sull'entrata «una tantum» sui prodotti tessili (3459).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa del deputato Brusasca: «Modifica delle tabelle A e B allegate alla legge 12 agosto 1957, n. 757, concernente l'imposta generale sull'entrata *una tantum* sui prodotti tessili».

Il relatore, onorevole Vicentini, ha facoltà di svolgere la sua relazione.



VICENTINI, *Relatore*. La proposta di legge dell'onorevole Brusasca riguarda la modifica delle tabelle A e B allegate alla legge 12 agosto 1957, n. 757, concernente l'imposta generale sulla entrata *una tantum* sui prodotti tessili. Come i colleghi ricorderanno, con quella legge si è inteso di eliminare la tassazione dei singoli passaggi e di concentrare in *una tantum* l'imposta generale sull'entrata.

Nelle tabelle A e B allegate alla legge erano indicati vari prodotti che dovevano essere trattati *una tantum* e altri che dovevano essere trattati diversamente. Nell'applicazione della legge si sono verificate delle lacune, principalmente per quanto riguarda il trattamento dei prodotti destinati alla fabbricazione dei cappelli.

L'onorevole Brusasca aveva presentato la sua proposta di legge con un articolo unico, senonché il Ministero delle finanze, allo scopo di meglio chiarire la posizione e allo scopo di togliere qualsiasi ombra al trattamento fiscale dei prodotti, ha sostituito l'articolo unico con un altro testo contenente modifiche — che come relatore faccio mie — e che non sono altro che la dimostrazione analitica delle voci della tariffa doganale che debbono avere il trattamento *una tantum* in modo che non vi siano dubbi ed eliminino gli inconvenienti e le sperequazioni che si erano verificate.

Data l'urgenza del provvedimento, io mi permetto di raccomandare agli onorevoli colleghi di volere superare ogni perplessità per la mancata comunicazione tempestiva del nuovo testo.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

FALETRA. Non credo che questo sia un metodo che possa consentirci di proseguire nella discussione. Debbo dichiarare subito che, per quanto riguarda la proposta di legge Brusasca, così com'è, noi non abbiamo difficoltà ad approvarla immediatamente; per il resto, dalle stesse parole del relatore, risulta che noi ignoriamo completamente il nuovo testo proposto dal Ministero e dato che trattasi di materia molto delicata, dovremmo avere il tempo di meditarla. O approviamo la proposta così com'è, oppure ne sospendiamo l'esame per avere il tempo di studiare gli emendamenti.

BRUSASCA. La mia proposta di legge tende a correggere la legge n. 757 del 1957 degli errori che sono stati riconosciuti dallo stesso Ministero delle finanze. Dopo avere presentato la mia proposta, lo stesso Mini-

stero delle finanze ha ritenuto di proporre alcuni emendamenti per altre rettifiche, pure e semplici rettifiche.

Io chiederei alla cortesia della Commissione, del Presidente, se potessimo rinviare alla seduta di mercoledì, in modo che entro la giornata di oggi si provvederebbe a trasmettere gli emendamenti a tutti i commissari.

PRESIDENTE. Si può rinviare la discussione senza però prendere alcun impegno per quanto riguarda la fissazione della data della prossima discussione.

Se non vi sono obiezioni, può rimanere stabilito che la discussione è rinviata ad altra seduta.

(Così rimane stabilito).

#### **Discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Vicentini e Longoni: Proroga della legge 10 marzo 1955, n. 103. (3527).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Vicentini e Longoni: « Proroga della legge 10 marzo 1955, n. 103 ».

Il relatore, onorevole Roselli, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

ROSELLI, *Relatore*. Sono dolente che, con tutta la migliore buona volontà, il relatore non sia in grado di approfondire a sufficienza questa materia dati i brevissimi limiti di tempo concessi. È una legge molto importante che stiamo esaminando; basterà considerare che quando parliamo del suo ammontare finanziario si va su di una cifra di circa 10 miliardi, senza contare l'influenza sociale che tale legge presenta.

Un primo cardine della nostra esportazione si può riferire alla prima legge della restituzione dell'imposta generale sull'entrata partendo dal 1954 con tutte le sue conseguenze; l'altro è quello che riguarda i crediti all'esportazione con la legge del 1954; il terzo, che però è il primo in ordine di tempo, è quello che riguarda l'assicurazione sui rischi nell'esportazione, del 1953; la presente legge è derivata a sua volta da quella del 10 marzo 1955, n. 103, riguardante la restituzione del dazio e degli altri diritti doganali relativi ai materiali siderurgici impiegati nella fabbricazione dei prodotti della industria meccanica.

La nostra esportazione, in questo settore, per il 1957 prevede un ammontare di 350 miliardi sull'insieme di 1500 miliardi; quindi è un blocco di vendite dall'Italia all'estero superiore al 20 per cento di tutte le nostre esportazioni.



Questo blocco di vendite fu cominciato ad essere sostenuto soltanto dal 1955 con efficacia. Esaminando il suo andamento vediamo che dopo il 1955 c'è stato un salto. Infatti dal 1950 in poi, come valore di esportazione in questo settore abbiamo avuto le seguenti cifre (in miliardi di lire): 137, 185, 199, 192, 202 e con ciò sono arrivato al 1955. Poi, ecco il salto: 255, 317 e, quest'anno, 350 miliardi. Gli incrementi tra un anno e l'altro sono raddoppiati; ancora più interessante è il confronto tra questo andamento e l'altro delle importazioni: 108, 122, 195, 222, 226. Fino a questo punto le importazioni sono pressoché o alla pari o superiori di poco alle esportazioni. Dopo questo momento diventano inferiori alle esportazioni: 225 contro 255; 242 contro 317; 229 contro 335. Quindi non v'è dubbio che i provvedimenti legislativi hanno avuto una certa efficacia. Avrei inoltre dovuto studiare le tariffe doganali meglio di quanto non sia stato possibile in poche ore. Siamo nel campo dei prodotti siderurgici; per avere un'idea della complessità del settore basti notare che il solo capitolo 72 contiene 407 voci. Se avessi dovuto responsabilmente fare una relazione proporzionata all'importanza della legge — sia economica sia finanziaria — avrei dovuto lavorare in maniera più approfondita che non esaminandola rapidamente. Quanto alla restituzione del dazio, vi sono dazi che vanno dal 7,6 al 17 per cento. Credo che siano stati ridotti un po' tutti. All'interno della Comunità europea (si tratta di prodotti siderurgici), cioè all'interno dei sei paesi, i dazi non ci sono; quindi, si tratta di dazi esterni alla Comunità dei sei paesi.

Un operatore compra un prodotto siderurgico, paga all'estero un certo dazio, produce una macchina, vende la macchina e gli si restituisce il dazio stesso. Ma è soltanto questa l'operazione configurata nella legge? È un'operazione di vero e proprio sostegno dell'industria meccanica poiché nell'interno della produzione meccanica il dazio ha assunto un valore, direi, non fiscale, ma un valore compensativo, la cui compensazione si applica sui materiali siderurgici. La spesa che era prevista in 5 miliardi nell'articolo 8 della legge 10 marzo 1955, n. 103, che qui viene prorogata, è preziosa, è veramente preziosa, perché non soltanto è una restituzione, ma è una compensazione, è un intervento che ha reso possibile avere una esportazione maggiore dell'importazione.

Ma si sarebbe potuto studiare anche la situazione intrinseca dell'incidenza dei pro-

dotti siderurgici: altro è la ghisa, altro è il semilavorato, il semifinito, il trafilato, il profilato, il tubo e così via. Ognuno di questi gruppi di prodotti ha valore diverso, importanza diversa, con rapporti tra interno ed estero diversi e incidenti diversamente nelle costruzioni; tutte queste sono questioni che dovrebbero essere approfondite.

Mi limito a ricordare la questione della coerenza con i patti internazionali che ci impongono di non applicare discriminazioni tariffarie. Per quanto riguarda la C. E. C. A. si tratta di un sostegno ai prodotti siderurgici compresi sotto la sovranità della C. E. C. A., tanto più che tutti sono posti alla pari per quel tale allargamento di situazioni compensative che ho detto prima.

Sotto l'aspetto del Mercato comune, c'è da aggiungere qualche altra considerazione. Poniamoci sul piano dell'esportazione: è chiaro che noi sosteniamo con una sovvenzione, con un artificio, la nostra industria. Però tra noi e gli altri, non credo che siamo i più colpevoli in questo caso. In secondo luogo direi che con questa legge i presentatori hanno bloccato una scadenza: il 1963. Tale anno, infatti, coincide con la fine del primo periodo del Mercato comune. Certo questa legge non ci sottrae agli obblighi internazionali che domani saranno definiti dalle autorità del Mercato comune. Oggi noi sosteniamo la nostra industria.

Dovrei criticare l'articolo 2. L'articolo 8 della legge n. 103 era preciso: alla spesa della presente legge si provvederà con il capitolo n. 516 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1954-55. Il 516 è quel capitolo « fondo speciale per far fronte a oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso ».

Ma altre cose si potrebbero dire e credo che varrebbe la pena che noi esaminassimo questa situazione o in sede particolare o in sede generale.

Io ritengo che questa legge è veramente preziosa per l'industria nazionale, superiore a qualsiasi altra del genere, e vedendo quelle cifre il mio cuore si riempie di gioia non solo per ragioni patriottiche ma anche per ragioni umane e sociali e con ciò chiedo alla Commissione di approvarla.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

FALETRA. Signor Presidente, mi permetterà di dolermi per il fatto che provvedimenti di tanta importanza vengano messi all'ordine del giorno improvvisamente. Infatti la proposta di legge al nostro esame è



stata annunciata il 7 febbraio 1958 e oggi viene in discussione. Il mio gruppo ha proposto, alcuni mesi fa, una serie di provvedimenti che, però, non sono stati posti ancora all'ordine del giorno. Ora, io capisco i suoi poteri di discrezionalità, ma a un certo momento non è possibile che determinati provvedimenti vengano portati avanti senz'altra ragione che non sia un giudizio suo o del Governo. È una precedenza che non possiamo ammettere. Perciò vorrei pregarla di rivedere il sistema almeno per le poche sedute che ci rimangono, in modo che i provvedimenti da noi presentati possano essere posti all'ordine del giorno.

Circa il merito della proposta in discussione, è difficile pronunziarsi in maniera completa non tanto perché si tratterebbe di ridiscutere i principî generali che sono già stati discussi, quanto di rivedere i fatti nuovi che si sono succeduti dal 1955 a oggi. Ne ha fatto cenno il collega Roselli quando ha toccato la parte più interessante della questione, cioè in quali rapporti ci veniamo a trovare con il Mercato comune. Senza approfondire la questione, mi pare che in fondo con un provvedimento del genere noi veniamo a inficiare i principî stessi su cui si basa il Mercato comune per cui voi tutti vi siete battuti.

L'onorevole Roselli ha detto: chi non ha peccato scagli la prima pietra. Non so se altri abbiano peccato. Certo che tutte le vostre argomentazioni sul Mercato comune vengono a cadere, e da questo punto di vista le nostre riserve non possono non rimanere intatte.

Un'altra questione: la copertura. Mi si consentirà di dire che siamo di fronte a uno dei casi più strani di copertura finanziaria. La prossima legislatura dovrà decidere su una interpretazione univoca dell'articolo 81, perché veramente non credo che si possa continuare ad andare avanti con questi sistemi. Noi aboliamo l'articolo 81 dicendo: « per la spesa derivante dalla presente legge il Ministro del tesoro è autorizzato ad iscrivere nei singoli bilanci di competenza gli oneri relativi ». Con questo genere di copertura qualsiasi spesa può essere autorizzata.

PRESIDENTE. Prima che la discussione si inoltri e con riserva di rispondere alle altre questioni sollevate dall'onorevole Faletra, debbo dire che da parte mia il testo dell'articolo 1 si presentava in termini che non facevano prevedere la relazione che ha fatto l'onorevole Roselli, perché si parlava di restituzione del dazio. Questo comportava un

onere e siamo d'accordo che l'articolo 2 risulta formulato in una maniera che deve essere riveduta. Si tenga presente questa circostanza la quale non può non avere il suo peso nel giudizio che la Commissione sta per emettere.

RONZA. Anche noi dovremmo esprimere qualche riserva sul modo come è arrivato al nostro esame il provvedimento. Non solo non sappiamo il limite della spesa, ma non è stato portato alla nostra attenzione il meccanismo delle disposizioni legislative nel quadro degli altri impegni che abbiamo e che nel 1955 non esistevano. Non credo che allo stato degli atti si sia in grado di valutare oggi come oggi tutta la portata del provvedimento pur rendendoci conto che i proponenti hanno guardato un pò avanti a quella che è la scadenza di fine anno e alla necessità per, gli imprenditori, di conoscere con un certo anticipo quali saranno le possibilità di rimborso. Qualche perplessità peraltro ci rimane, e credo che nel quadro della discussione potrà fornirci dei lumi e chiarimenti una preventiva esposizione del Ministro del commercio estero.

PRESIDENTE. Ho l'impressione che le riserve avanzate precedentemente siano tali da non consentire un cammino immediato della legge, non fosse altro che per quell'ostacolo formale della copertura. Se queste eccezioni di carattere procedurale permanessero, pregherei di farlo presente subito, perché dobbiamo passare alla discussione in sede referente per questioni molto importanti.

CARLI, *Ministro del commercio con l'estero*. La nostra esportazione è stata sostenuta mediante due provvedimenti legislativi: la legge 10 marzo 1955, n. 103, della quale si chiede la proroga, e la legge 31 luglio 1954, n. 570. Con entrambi questi provvedimenti si è restituita all'esportazione (ripeto, si è restituita) una parte degli oneri fiscali che gravano sulla produzione. Sotto questo profilo desidero rispondere immediatamente a un'obiezione, quella cioè che provvedimenti di tale natura siano o non conformi a determinati obblighi internazionali.

Il trattato che istituisce la Comunità europea (Mercato comune), disciplina la materia all'articolo 96: esso ammette esplicitamente il diritto dello Stato alla restituzione dell'imposizione indiretta gravante sulla produzione: cioè si assume che sia in facoltà di tutti gli Stati di esercitare, nell'ambito delle rispettive sovranità il diritto di stabilire condizioni di parità per i produttori della Co-



munità stessa. Quindi è ammessa la restituzione di qualsiasi gravame sulla produzione ed io soggiungo subito che uno dei compiti essenziali della prossima legislatura è di trasformare il nostro apparato fiscale per attuare una traslazione dell'imposta e mettere la nostra produzione in parità con quella estera. Sotto questo profilo bisogna tenere conto che ogni Stato applica una diversa tariffa doganale e la diversità dovrebbe essere eguale al costo del trasporto da una parte all'altra nell'interno della Comunità, quindi la conseguenza dell'abrogazione del dazio non produce l'allineamento dei prezzi dei prodotti siderurgici: la tariffa doganale esterna che è stata stabilita da parte di tutti gli Stati compresi nella C. E. C. A. sarà quella che recingerà il Mercato comune cioè una tariffa armonizzata.

L'acciaio continua a costare in Italia più di quanto costi in altri Stati compresi nella Comunità: la differenza dovrebbe essere eguale al costo del trasporto.

Quindi l'industria meccanica nazionale si trova in condizioni di inferiorità rispetto alle industrie meccaniche straniere: sotto questo profilo, un provvedimento che abbia come conseguenza — attraverso la restituzione dell'imposizione — di stabilire condizioni di parità risponde alla logica del sistema: eventualmente potranno essere discusse le aliquote.

Comunque, la condizione rispetto alle obbligazioni internazionali continua ad essere eguale a quella esistente prima della emanazione dei provvedimenti, per questi due motivi: 1°) in linea di fatto nell'interno della Comunità l'acciaio continua ad essere quotato a prezzi diversi; 2°) le obbligazioni internazionali non escludono la facoltà di intervenire.

Si potrà discutere se è preferibile che esista oggi un provvedimento e ci si presenti in sede internazionale con una situazione già definita: queste eccezioni contro il provvedimento debbono essere sollevate da altri e non da noi stessi. Ripeto, questo provvedimento, anche internazionalmente, è difendibile perché si inquadra nel sistema che comporta la restituzione di oneri. Nascerà un problema di aliquote, ma in quella sede si tratterà di accertare se si debba restituire o no. Se vogliamo parlare da italiani, dobbiamo riconoscere che è l'unico sostegno che abbiamo dato alla produzione nazionale. Oggi sono in discussione dei contratti, la esecuzione dei quali avverrà dopo il 1958; quindi, nessuno è in condizione di redigere un preventivo di costo e di prezzi.

La prima voce elencata dei prodotti ammessi alla restituzione riguarda i tubi di acciaio per condotte forzate. Naturalmente questa industria non può collocare i propri prodotti sul mercato [interno, perché questo non assorbe più tubi di acciaio, li colloca solo nell'esportazione e nel momento attuale ci sono condizioni che consentirebbero la continuità di esportazione, solo che l'industria non è in condizione di redigere un preventivo se non sa di poter continuare a godere dei benefici della restituzione del dazio. Questo è il problema visto praticamente.

ROSELLI. *Relatore.* Io riprenderei, col permesso della Commissione, l'articolo 8 della legge n. 103, la cui formulazione è: « alla spesa derivante dall'applicazione della presente legge si provvederà a carico del fondo speciale di cui al capitolo... » Mi parrebbe una formulazione più adeguata.

PRESIDENTE. Ripetere la formula del 1955 non è possibile perché nel corrente esercizio non vi è una descrizione che possa essere richiamata.

Si tratta di prorogare la legge del 1955; allora il costo fu stimato in 5 miliardi. Almeno per l'esercizio 1958-59, per un semestre, deve essere fornita la copertura (1° gennaio-30 giugno 1959).

FALETRA. L'onorevole Roselli ha parlato di dieci miliardi.

PRESIDENTE. La proposta di legge proroga la legge 103 e la legge 103 calcola il costo in 5 miliardi annui; se non avvengono modificazioni dobbiamo pensare ad un costo di 5 miliardi annui.

FALETRA. È un modo per nascondere il problema. Il relatore ha detto che si prevede di arrivare a dieci miliardi: formalmente siamo con una legge di proroga, sostanzialmente non c'è dubbio che andiamo a spendere dieci miliardi.

PRESIDENTE. Vediamo di uscire da questo punto.

CARLI, *Ministro del commercio con l'estero.* La legge proroga dei benefici, ma siccome quei benefici si applicano a tutta la produzione meccanica esportata e da allora ad oggi l'esportazione è grandemente aumentata, è evidente che deve essere aumentata la somma da restituire. Se si mantengono le stesse aliquote e la qualità di prodotto esportato è aumentata, quanto meno ci dovrà essere un aumento proporzionale. Quindi la indicazione del relatore è fondata.

PRESIDENTE. Sono due i problemi: proroga della legge e ampliamento della sua



LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 21 FEBBRAIO 1958

portata finanziaria. Sentiamo gli onorevoli proponenti che formula suggeriscono.

VICENTINI. Siccome si parla di 5 miliardi annui, una volta prorogata la legge il Ministro del tesoro con una sua nota di variazione potrebbe integrare la copertura. La nostra dizione intende lasciare al Ministro del tesoro la facoltà, con una nota di variazione, di indicare il capitolo. Se non è così, allora su un capitolo indichiamo la spesa di 5 miliardi.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi non modifichiamo i nostri principî a seconda dell'urgenza maggiore o minore che può dare il tema della legge. Il fondo globale è presentato al Parlamento e il Parlamento dovrebbe avere la possibilità di leggere quali sono i vari addendi del bilancio.

SCHIRATTI. Se siamo in tema di restituzione, pare a me che l'ampliamento del volume degli affari porti di per sé all'amplificazione della disponibilità.

Non sempre le leggi che facciamo sono perfette. Noi in quel momento eravamo sicuri di avere adoperato una locuzione perfetta e non sapevamo dell'amplificazione del volume degli affari.

PRESIDENTE. È una questione di principio ed io mi domando se in quest'ora e in questo momento dobbiamo affrontare sull'articolo 2.

CARLI, *Ministro del commercio con l'estero*. Non c'è dubbio che questa impostazione è esatta. Siamo in tema di restituzione. Loro si preoccupano dei cinque anni; è probabile che il provvedimento sia modificato. Però, secondo me, proprio per questo è urgente che sia approvato oggi.

PRESIDENTE. Se si potesse dire che anche con l'espansione dell'esportazione i due miliardi e mezzo del 1958-59 sono sufficienti a coprire la spesa per tutto l'esercizio non sorgerebbe alcun problema. Ma se questa coincidenza aritmetica manca, la legge rimane senza copertura finanziaria.

CARLI, *Ministro del commercio con l'estero*. Non si pone in questi termini il problema. Le aliquote sono determinate forfettariamente, con decreto del Presidente della Repubblica, e siccome è stato ripetuto che bisognerebbe mantenerle costanti, è ragionevole prevedere un aumento della spesa.

FALETRA. Noi saremmo del parere di fermarci a cinque miliardi.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, la questione non può essere né sottovalutata né limitata. I termini a me sembrano molto chiari. La legge, anche per quanto detto dal

relatore e dal Ministro, non trova una sostanziale opposizione; adesso tutto è ridotto a trovare la copertura di carattere finanziario.

ROSELLI, *Relatore*. Si potrebbe rinviare la discussione in sede referente.

PRESIDENTE. Mi pare che la proposta del relatore sia ragionevole.

PIERACCINI. I due miliardi e mezzo bisogna trovarli per l'esercizio finanziario 1958-1959; siamo in una situazione analoga a quella verificatasi in occasione dell'approvazione della legge sulle pensioni della previdenza sociale, circa dieci giorni fa. In quell'occasione abbiamo votato una legge con una spesa di 7 miliardi per l'esercizio 1958-59 e non abbiamo indicato una copertura specifica perché abbiamo detto che bisognava per il momento preoccuparsi dell'esercizio in corso, cioè dei sei mesi correnti. Qui la situazione è analoga, perché il problema si pone per i sei mesi che vanno dal 31 dicembre 1958 al 30 giugno 1959. Anche se è un modo di legiferare non ortodosso, tuttavia lo abbiamo già fatto e non una volta sola. Quindi credo che sia superabile la questione anche in questo caso e si possa usare lo stesso mezzo.

PRESIDENTE. Credo che l'onorevole Pieraccini abbia dimenticato una seconda parte. Come lei sa, quel modo di procedere a proposito della previdenza sociale per l'esercizio 1958-59, in tanto è stato votato in aula in quanto il Presidente del Consiglio, in rappresentanza del Governo, si è assunto l'obbligo di presentare una nota di variazione al bilancio per potere, nella nota di variazione, ospitare anche la maggiore spesa che in quel momento il Parlamento si accingeva a votare.

È qui presente il Ministro del commercio con l'estero, se egli si sentisse autorizzato a dire che si impegna a nome del Governo a fare per il secondo semestre dell'esercizio 1958-59 una nota di variazione al preventivo già presentato, per potere includere gli altri due miliardi e mezzo di spesa, naturalmente, come ha fatto l'Assemblea, anche la Commissione si arrenderebbe.

PIERACCINI. Non è esatto che l'onorevole Zoli abbia fatto quella dichiarazione. Anche se fu fatta una tale dichiarazione, questa non ha nessun significato esatto, perché il Presidente del Consiglio può impegnare questo Governo ma non i Governi successivi tanto più che siamo alla fine della legislatura. Se il Ministro Carli fa una dichiarazione di di questo genere, ci sarà un impegno maggiore e quindi una maggiore tranquillità; però non possiamo negare che, dal punto di vista giuridico, non c'è nessun tipo di coper-



## LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 21 FEBBRAIO 1958

tura. Una dichiarazione, sia pure del Presidente del Consiglio, non ha nessun valore giuridico: è un impegno politico.

PRESIDENTE. Lei sa che lo stato di previsione è un disegno di legge ormai presentato al Parlamento; il Parlamento non lo ignora. Il Governo, che è il proponente di quel disegno di legge, pubblicamente dichiara di fronte all'Assemblea che farà una nota di variazione.

FALETRA. L'unica giustificazione che può avere il Governo nel fare una dichiarazione del genere è che al tempo stesso incontra analoga volontà da parte della Camera.

PRESIDENTE. Il proponente può fare una modificazione al suo disegno di legge prima che la Camera lo discuta.

CARLI, *Ministro del commercio con l'estero*. Sono impressionato dall'osservazione che questo Governo non possa impegnare i successivi. Ma siccome il bilancio prevede un fondo globale sul quale si computano le spese derivanti da provvedimenti legislativi in corso, il Parlamento può variare questi provvedimenti e quindi stabilire che le spese relative al disegno di legge in discussione possano essere attinte al fondo globale previsto dal bilancio.

PRESIDENTE. Nella nostra Commissione non abbiamo mai adottato questa teoria. E aggiungo — poiché parlo a un rappresentante del Governo — che se adottassimo un tale sistema, il Governo si presenterebbe al Parlamento totalmente disarmato.

CARLI, *Ministro del commercio con l'estero*. Io dicevo questo: dato che sul provvedimento mi pare che coesista una comunanza di volontà sia da parte della Commissione che da parte del Governo, si potrebbe imputare la spesa al fondo globale.

PRESIDENTE. Dichiaro, onorevole Ministro, a nome del Governo, che si impegna a modificare l'elenco dei provvedimenti legislativi in corso già presentati al Parlamento per inserire questa variazione?

ROSINI. Io proporrei un tema che mi è stato caro in altra occasione.

Una prassi lunghissima oltre che una dottrina assolutamente unanime ci confortano nel ritenere che l'articolo 81 della Costituzione non sia che l'applicazione, con una autorevole conferma, di un principio posto dalla legge di contabilità, cioè il Parlamento delibera delle spese che, se debbono avere esecuzione negli esercizi futuri, vengono collocate in apposito capitolo; invece se le spese debbono avere applicazione nell'esercizio corrente implicano una modificazione della legge

di bilancio dello Stato ed è questa modificazione, appunto, la copertura di cui parla l'articolo 81. Se non sbaglio la legge in discussione deve avere esecuzione in un esercizio il cui bilancio non è ancora approvato e quindi secondo me e secondo quanto la nostra parte politica ha sempre sostenuto, non abbiamo un problema di copertura, né di forma né di sostanza. La Camera, nell'approvare il bilancio lo modificherà opportunamente.

BERLOFFA. Non mi sento di sottoscrivere la tesi dell'onorevole Rosini per quanto riguarda l'articolo 81. Sarei più disposto a discutere in ordine alla possibilità di utilizzare quelle maggiori entrate anche fiscali che non sono sempre valutabili a priori dal Parlamento. Mi pare che potremmo approvare un articolo 2 così formulato: « Alla spesa derivante dall'approvazione della presente legge si provvede a carico del capitolo n. 498 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1957-58 ».

PRESIDENTE. Propongo di sospendere la discussione relativa alla copertura perché si possa meditare sulla questione.

CHIARAMELLO. Mi pare che la proposta più saggia sia quella del Presidente, cioè pregare il Governo di promettere questa nota di variazione allo scopo di superare l'ostacolo e procedere poi all'approvazione della proposta di legge.

RONZA. Non si può pretendere una dichiarazione di questa natura. Rinviemo la discussione dando così modo al Governo di provvedere.

PRESIDENTE. Apprezzino, onorevoli colleghi, questo mio comportamento. Siamo di fronte ad una proposta di legge che il Governo appoggia, ma io sono qui perché la Commissione cammini sui suoi giusti binari di fronte a qualsiasi provvedimento.

Se non vi sono obiezioni, può rimanere stabilito che la discussione è rinviata ad altra seduta.

*(Così rimane stabilito).*

**La seduta termina alle 11,20.**

IL DIRETTORE  
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI  
Dott. FRANCESCO COSENTINO